

## GIUNTA CAMERALE

\* \* \*

DELIBERAZIONE N. 210 DELL'8 MARZO 1984 VERBALE N. 5OGGETTO: RATIFICA ORDINANZA DELL'ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI CAGLIARI N. 612 DEL 21.2.1983 PER IMPOSIZIONE VINCOLO FORESTALE IN TERRENI COMUNALI E PRIVATI IN AGRO DI SIURGUS DONIGALA E SUELLI.

L'anno millenovecentottantatre il giorno otto del mese di Marzo alle ore 18,00 in Cagliari nella propria Sede, convocata dal Presidente con avvisi scritti a domicilio, si è riunita la Giunta camerale per deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione del 2.3.1984 Prot. n. 4433.

- 1) Avv. SANDRO USAI - Presidente
- 2) Rag. UMBERTO COCO  
in rappresentanza dei commercianti
- 3) Sig. FRANCO DI LIBERTO  
in rappresentanza dei lavoratori
- 4) Dott. FULVIO DUCE  
in rappresentanza degli operatori portuali
- 5) Dott. ROMANO MAMBRINI  
in rappresentanza degli industriali
- 6) Rag. GIORGIO MELI  
in rappresentanza degli artigiani
- 7) Sig. SILVIO PIRAS  
in rappresentanza dei coltivatori diretti
- 8) Avv. PIERO TOLA SULIS  
in rappresentanza degli agricoltori

Assiste alla seduta:

Dott. VANDO BARALDI, Dott. ANDREA DORE e Dott. GIAMPAOLO FORCU

Componenti Collegio dei Revisori

Presenti	Assenti
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	

Esercita le funzioni di Segretario il Dott. Francesco Di Donato, Segretario Generale della Camera, assistito dal Vice Segretario Generale Vicario Dott. Paolo Solinas.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, per la presenza della maggioranza dei componenti, passa a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Il Presidente comunica che è pervenuta l'ordinanza n. 612 emanata dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Cagliari in data 21.1.1983, tendente ad imporre il vincolo forestale in terreni comunali e privati siti in agro di Siurgus Donigala e Suelli.

#### LA GIUNTA

- vista l'ordinanza dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Cagliari n. 612 del 21.1.1983 con la quale si è ritenuto utile sottoporre, con la massima urgenza, a vincolo forestale, con conseguente osservanza delle norme contemplate nelle leggi e regolamenti forestali, il perimetro di rimboschimento di proprietà del Comune di Siurgus Donigala, del Comune di Suelli e di diversi privati, i cui terreni sono stati suddivisi in 4 zone situate in località "Bellucci", "Cavanazzu", "Murdeghina", "Monte Moretta", "Cuccuru Fontana", "Monte Turri", distinti in catasto ai fogli 21, 24, 25, 26, 27, 14, 15, 17, 18, con mappali diversi;

- accertato che detto perimetro di rimboschimento, allo stato attuale, non può godere di sufficiente protezione, in quanto il cespite è esente da vincolo forestale;

- ritenuto necessario sottoporre la zona, con la massima urgenza, alle limitazioni indispensabili (divieto di taglio, pascolo e qualsiasi utilizzazione in genere, se non autorizzata), atte a garantire il normale sviluppo del soprassuolo e la conservazione delle strutture esistenti nel predetto perimetro;

- ritenuta l'urgenza in considerazione dei danni irreparabili al soprassuolo che potrebbero verificarsi;

- considerato che il provvedimento ripartimentale è stato pubblicato soltanto nell'Albo Pretorio del Comune di Siurgus Donigala per 15 giorni consecutivi, senza opposizione;

- ritenuto che analoga pubblicazione vada preventivamente effettuata anche nell'Albo Pretorio di tutti gli altri Comuni il cui territorio risulta interessato al vincolo;

- accertato che, nella fattispecie, la pubblicazione non è stata effettuata all'Albo Pretorio del Comune di Suelli, violando, in tal modo, i principi generali in materia di pubblicità dell'atto amministrativo contestativo della proprietà;

- visto il R.D. 30.12.1923, n. 3267, modificato con R.D.L. 3.1.1926, n. 23, ed il R.D. 16.5.1926, n. 1126,

D E L I B E R A

- 1) - di ratificare, per i motivi di cui in premessa, ai soli fini tecnico-forestali, l'ordinanza dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Cagliari n. 612 del 21.1.1983, emanata a norma del R.D.L. 3 Gennaio 1926, n. 23, e tendente ad imporre il vincolo forestale nel perimetro di rimboschimento di proprietà del Comune di Siurgus Donigala, del Comune di Suelli e di diversi privati, delimitato come sopra;
- 2) - di subordinare il presente atto di ratifica alla precisa condizione che il provvedimento ripartimentale, anche se in ritardo, venga pubblicato, a termini di legge, all'Albo Pretorio del Comune di Suelli e degli altri eventuali Comuni interessati al vincolo, senza che, peraltro, pervengano delle opposizioni da parte degli interessati;
- 3) - di subordinare a preventiva autorizzazione da parte delle autorità competenti l'utilizzazione del soprassuolo boschivo di detto rimboschimento, nonché l'esercizio del pascolo e qualsiasi altra forma di sfruttamento, dannosi per la conservazione del bosco o che possano sovvertire lo stato silvocolturale se non contenuti in limiti razionali.

I contravventori verranno puniti ai sensi della legge e regolamenti forestali.

La presente deliberazione sarà trasmessa all'Assessorato Regionale dell'Industria per il controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 23.10.1978, n. 62.

\* \* \*

**18 MAR. 1984**

Cagliari,  
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott. Francesco Di Donato)

IL PRESIDENTE

f.to (Avv. Sandro Usai)



P.C.C.  
VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Paolo Solinas)